

Bando per interventi a favore delle attività economiche del settore agricolo danneggiate dall'evento meteorologico eccezionale del 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia

art. 1 campo di applicazione.....	1
art. 2 soggetti beneficiari.....	2
art. 3 aiuti per i beni immobili danneggiati	4
art. 4 spese accessorie	6
art. 5 cumulabilità degli aiuti.....	6
art. 6 perizia asseverata.....	7
art. 7 presentazione delle domande di aiuto.....	7
art. 8 attività istruttoria	8
art. 9 determinazione del fabbisogno finanziario	9
art. 10 concessione dei finanziamenti e trasferimento dei fondi alla Direzione.....	9
art. 11 rendicontazione della spesa.....	10
art. 12 liquidazione degli aiuti	10
art. 13 procedure di controllo	10
art. 14 entrata in vigore	10

art. 1 campo di applicazione

1. Il presente Bando, in attuazione degli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (di seguito anche "DPCM 27 febbraio 2019"), integrato con DPCM 11 luglio 2019, disciplina l'erogazione di aiuti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture, sedi di attività economiche e produttive appartenenti al settore agricolo, interessate dall'evento calamitoso verificatosi il 10 agosto 2017.
2. Per "resilienza" si intende la capacità del sistema di sostenere gli effetti del danneggiamento mantenendo le proprie prestazioni a livelli accettabili e di garantire una adeguata capacità di recupero che consenta di tornare, in tempi rapidi, allo stato pre-evento.
3. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi entro i limiti e le percentuali previsti dall'articolo 4 del DPCM 27 febbraio 2019.
4. Condizione necessaria per l'accesso agli aiuti è la sussistenza del nesso di causalità

diretto tra i danni subiti e l'evento meteorologico verificatosi il 10 agosto 2017.

5. Gli aiuti non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione degli aiuti stessi.
6. Nella perizia asseverata, allegata alla domanda di finanziamento, viene data evidenza anche di un elenco di danni non ammissibili (Sezione 6 della perizia asseverata – Mod. B2), subiti dalle strutture, opere e impianti (serramenti interni ed esterni, beni mobili – macchinari e attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati e non più utilizzabili, altro), al fine di consentirne, con eventuale successiva disposizione normativa, il finanziamento.
7. Per l'espletamento delle presenti modalità attuative, il Commissario delegato per la gestione dell'emergenza Ottobre 2018 (di seguito Commissario delegato) si avvale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche individuata quale soggetto attuatore con proprio decreto DCR/9/CD11/2020 dell'8 luglio 2020 per la concessione di aiuti alle attività economiche e produttive nei settori di cui al regolamento (UE) n. 702/2014.

art. 2 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli aiuti sono le imprese attive nel settore agricolo della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che risultano:
 - a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);
 - b) non essere imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo la condizione che la difficoltà sia dovuta a causa delle perdite o dei danni arrecati dalle calamità in questione;
 - c) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
 - d) essere in possesso di partita IVA;
 - e) non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
 - f) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e

INAIL;

- g) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza ex articolo 67 del D.lgs. 159/2011 e non essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente;
 - h) essere proprietarie, al momento dell'evento, dell'immobile, sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività) – sede legale, secondaria o unità locale - danneggiato in conseguenza dell'evento meteorologico verificatosi il 10 agosto 2017;
 - i) se diverse dal proprietario, aver stabilito nell'immobile danneggiato, già dal momento dell'evento, la sede dell'attività economica produttiva (o che costituisce l'attività);
2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima nonché, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
 3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g) devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
 4. Le unità immobiliari devono essere localizzate nei Comuni delimitati ai sensi del decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile n. 322/PC/2020 di data 13 marzo 2020 per l'evento 10 agosto 2017, pubblicato sul sito della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche (di seguito Direzione) - Area tematica "Agricoltura, foreste e montagna".
 5. In caso di impresa "locataria", "comodataria" o "titolare di altro diritto reale di godimento", la domanda di finanziamento è presentata dall'impresa usufruttuaria/locataria/comodataria, qualora quest'ultima sostenga la spesa per i relativi danni. Sarà necessario allegare alla domanda di aiuto la "dichiarazione del proprietario dell'immobile" - unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario stesso – sottoscrivendo il **Modello B3**.
 6. Per immobile "che costituisce attività" si intende quello realizzato e/o gestito dall'impresa nell'ambito delle sue prerogative come da statuto/atto costitutivo.
 7. In caso di comproprietà della struttura sede dell'attività economica e produttiva, nella perizia asseverata (**Modello B2**) sarà data evidenza della suddivisione in quote tra i comproprietari; in ogni caso la domanda è presentata dall'impresa che effettuerà i

ripristini e sosterrà l'intera spesa.

art. 3 aiuti per i beni immobili danneggiati

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DPCM 27 febbraio 2019, gli aiuti sono destinati a investimenti relativi:
 - a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
 - b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'articolo 8, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
 - c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del DPCM 27 febbraio 2019, per le unità immobiliari danneggiate gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'articolo 6 del presente Bando. Tali aiuti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
3. Gli aiuti richiesti devono essere collegati ad interventi di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di strutture, opere e impianti danneggiati o distrutti da eseguire o già eseguiti e finalizzati all'aumento della resilienza dell'unità immobiliare.
4. Le spese ammissibili a finanziamento sono al netto dell'IVA, salvo il caso in cui la stessa non sia recuperabile.
5. Sono ammissibili agli aiuti i danni alle pertinenze catastali qualora gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitigano il rischio idrogeologico, nonché ne aumentino la resilienza.
6. Sono ammissibili all'aiuto i danni alle aree e ai fondi esterni, qualora gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione straordinaria sulle stesse mitigano il rischio idrogeologico, nonché aumentino la resilienza dell'immobile. Per "aree e fondi esterni"

si intendono ad esempio piazzali, aree di sosta, incluse le opere a protezione degli stessi quali i muri di contenimento, altre opere strutturali e viabilità di accesso.

7. Gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare, dei criteri e modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali di cui al regime di aiuto n. SA.55557 (2019/XA).
8. Per gli aiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DPCM 27 febbraio 2019, gli aiuti sono concessi come di seguito indicato:
 - I. per la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il limite massimo della spesa ammissibile è pari ad euro 450.000,00 e l'aiuto è concesso fino al 50 per cento della spesa stessa;
 - II. per il ripristino o la sostituzione delle opere e degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il limite massimo della spesa ammissibile è pari ad euro 450.000,00 e l'aiuto è concesso fino all'80 per cento della spesa stessa.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DPCM 27 febbraio 2019, le eventuali migliorie indicate in perizia sono in ogni caso a carico dei beneficiari dell'aiuto e devono essere specificamente evidenziate nella perizia asseverata prevista dall'articolo 6.
11. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
12. Sono esclusi dall'aiuto:
 - a) danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
 - b) danni alle pertinenze non direttamente funzionali all'attività produttiva;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;

- d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) danni ai beni mobili registrati;
- g) danni agli arredi.

art. 4 spese accessorie

1. Per gli immobili danneggiati, da ricostruire o delocalizzare, i massimali sono comprensivi di eventuali oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.
2. Ferma la disposizione dell'articolo 3, comma 4 del presente Bando, per le prestazioni tecniche la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10 per cento dell'importo dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata prevista al successivo articolo 6. Sulle spese ammissibili delle prestazioni tecniche verrà applicata la percentuale di aiuto del 50 per cento oppure dell'80 per cento, a seconda della tipologia di investimenti previsti all'articolo 3, comma 9 del presente Bando.

art. 5 cumulabilità degli aiuti

1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andranno sommati gli aiuti di cui al presente Bando fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata.
2. La somma degli aiuti di cui al comma 1 non può superare le intensità massime o i limiti massimi di aiuto stabiliti dal presente Bando all'articolo 3, comma 9.
3. Nelle domande di aiuto deve essere compilata la sezione 8 del **Modello B1** attestante gli eventuali indennizzi assicurativi e/o contributi di altri enti, incassati o da incassare.

4. Nel caso in cui la richiesta di aiuto sia presentata da un soggetto diverso dal proprietario, è necessario che quest'ultimo presenti una dichiarazione in cui attesta la presenza o meno di indennizzi assicurativi incassati o da incassare sul medesimo immobile e in relazione all'evento meteorologico del 10 agosto 2017.

art. 6 perizia asseverata

1. La perizia asseverata deve contenere tassativamente gli elementi previsti dall'articolo 5 del DPCM 27 febbraio 2019 e viene redatta a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, secondo il **Modello B2**.
2. La Direzione, sulla base delle perizie asseverate, provvede a riconoscere gli aiuti ai beneficiari in modo proporzionale alle risorse disponibili.
3. Il computo metrico estimativo da allegare alla perizia asseverata dev'essere redatto sulla base dell'elenco prezzi della Regione FVG vigente al momento dell'effettuazione dei lavori, o per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio ovvero sulla base di apposite analisi prezzi allegate al computo metrico estimativo.

art. 7 presentazione delle domande di aiuto

1. Per accedere agli aiuti, i soggetti individuati all'articolo 2 presentano domanda al Servizio sviluppo comparto agricolo (di seguito SSCA) della Direzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione (di seguito denominato BUR).
2. Le domande sono trasmesse a pena di inammissibilità, a mezzo PEC, all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it.
3. Le domande devono essere presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito della Direzione (Area tematica "Agricoltura, foreste e montagna"). La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 1 costituisce causa di inammissibilità.
4. La domanda di aiuto è redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In presenza di più sedi danneggiate, l'impresa presenta, per ciascuna, una domanda di aiuto. Il limite massimo della spesa ammissibile nel caso di più domande resta pari a euro 450.000,00.
5. In caso di comproprietà della struttura sede dell'attività economica e produttiva, la domanda è presentata dall'impresa che effettuerà i ripristini e nella perizia

asseverata (**Modello B2**) sarà data evidenza della suddivisione in quote tra i comproprietari.

6. La domanda (**Modello B1**), debitamente sottoscritta, è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Mod. B2: Perizia asseverata *
 - b) Mod. B3: Dichiarazione del proprietario dell'unità immobiliare (*autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile da produrre nel caso in cui l'immobile sia locato o detenuto ad altro titolo*) **
 - c) Promessa di acquisto di altra unità immobiliare (da allegare alla domanda, in caso di delocalizzazione con acquisto di altra unità immobiliare) **
 - d) Perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria **
 - e) Documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un altro ente pubblico **
 - f) Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità *
 - g) Mod. B4: Rendicontazione spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di aiuto **

(*) Allegato obbligatorio

(**) Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso.

7. Per le spese già sostenute, documentate da fatture quietanzate e ricevute fiscali recanti data successiva al 10 agosto 2017, la perizia asseverata attesterà la congruità delle stesse in relazione all'elenco prezzi della Regione o, per le voci non presenti, con i prezzi della locale Camera di Commercio. Solo nella successiva fase di rendicontazione della spesa sostenuta, il beneficiario è tenuto a presentare al SSCA la documentazione giustificativa. Alla data della presentazione della domanda di aiuto va compilato e sottoscritto, dal tecnico che redige la perizia asseverata, anche il **Modello B4**.

art. 8 attività istruttoria

1. Il SSCA, entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 7, comma 1, verifica la completezza documentale, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.

2. Il SSCA, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegna un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa.
3. Il SSCA prima dell'adozione del provvedimento negativo, a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
4. Il SSCA, ultimata l'istruttoria di cui al comma 1, approva con proprio decreto l'elenco dei beneficiari e delle relative spese ammissibili all'aiuto, tenuto conto degli eventuali indennizzi assicurativi e di altre tipologie di contributo.

art. 9 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro la scadenza di cui all'articolo 8, comma 1, il SSCA trasmette al Commissario delegato all'indirizzo PEC: cd.558.2018@certregione.fvg.it e al Servizio competitività sistema agroalimentare (di seguito SCSA) della Direzione il decreto adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
2. Entro i successivi dieci giorni, decorrenti dal termine di cui al comma 1, il Commissario delegato individua, con proprio decreto, il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni alle attività economiche e produttive del settore agricolo, e determina, in rapporto alle risorse disponibili, le percentuali ed i limiti massimi di aiuto e assegna e trasferisce al SCSA i fondi necessari.
3. Il decreto di cui al comma 2 viene pubblicato sul BUR, diffuso tramite il sito www.regione.fvg.it e sul sito web istituzionale del Commissario delegato, nonché trasmesso al SCSA.

art. 10 concessione dei finanziamenti e trasferimento dei fondi alla Direzione

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 9, comma 3, sul BUR, il SCSA adotta i decreti di concessione.
2. Il SCSA dà comunicazione alle imprese dei provvedimenti di cui al comma 1 e specifica i relativi aiuti, nonché il termine, diversificato in relazione alla tipologia e all'entità degli interventi, per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

art. 11 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della liquidazione dell'aiuto, il beneficiario è tenuto a presentare al SSCA, entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, costituita da fatture e altra documentazione fiscalmente valida, recante data successiva al 10 agosto 2017 debitamente quietanzata.
2. Le fatture e le ricevute fiscali dovranno essere intestate al soggetto beneficiario.
3. Il SSCA entro trenta giorni dal termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1, verifica la completezza documentale, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese e trasmette gli esiti al SCSA.

art. 12 liquidazione degli aiuti

1. Il SCSA entro dieci giorni dalla ricezione dell'istruttoria trasmessa dal SSCA, adotta i decreti di liquidazione degli aiuti.
2. I decreti di liquidazione sono adottati entro il termine massimo di quattro anni dalla data in cui si sono verificati gli eventi calamitosi.

art. 13 procedure di controllo

1. Il SCSA effettua i controlli previsti dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000 su un campione di almeno il 5 per cento individuato per sorteggio tra le domande oggetto di finanziamento.
2. Qualora in sede di controllo sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il SCSA procede alla revoca dell'aiuto o alla sua riduzione, con conseguente richiesta al beneficiario di restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi, secondo quanto stabilito all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
3. Il SSCA e SCSA conservano per i cinque anni successivi alla liquidazione del saldo tutta la documentazione in originale correlata ai provvedimenti di concessione e liquidazione.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente Bando entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.